

Repertorio. n. _____

Raccolta n. _____

**ATTO DI CONVENZIONE URBANISTICA
PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO AD INIZIATIVA PRIVATA
DUCA DI BROLO ZONA VALLE, VIA FICARAZZELLI, PORTELLA DI MARE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila_____ Il giorno _____ del mese di _____ In _____ nella _____.

Innanzi me dr. _____, notaio iscritto al Collegio Notarile di Palermo, residente in _____ con lo studio nel _____,

Sono Presenti

- _____, nata a _____ il giorno _____, la quale interviene al presente nella qualità di responsabile, pro tempore, del settore "urbanistica ed edilizia privata" del **Comune di Misilmeri**, (in prosequio chiamato anche "Comune"), codice fiscale 86000450824, con sede in Misilmeri, domiciliata per la carica, nei locali di cui sopra, ai sensi dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tale nominata con Determinazione Sindacale n. _____, che, in copia autentica, si trova allegata sotto lettera "A", debitamente autorizzata alle stipulazioni che seguono dal Sindaco di Misilmeri.

Mario Leonardo nato a Palermo il 22 giugno 1935 cod. fisc. _____

residente in Santa Flavia (PA), via Dei Cantieri, n. 2, in qualità di procuratore speciale e, per quanto infra, con poteri generali, nominato dai Signori:

- **Teresa Maria Anna**, nato a Villabate il 24 Dicembre 1949, c.f. TCC NEN 45T24 L910P e la di lui moglie **Carocci Carocci**, nata a Palermo il 5 giugno 1956, c.f. CRC CTN 56H45 C278K, residenti in Villabate, viale Europa n. 226,

- **Fragola Nicola**, nato a Villabate il 30 marzo 1953, ivi residente in via T. Motta, n. 66/A, c.f.: FRC NCL 58C60 L916W,

- **Freda Fragola Vito**, nato a Villabate il 24 Settembre 1958, c.f. FRC VTL 58P24 L916N, e domiciliato a Palermo il 04 novembre 2010, **Milano Rosalia** nata a Villabate il 14 agosto 1970, c.f. MI FRCI 58M54 L916F, **Fragola Giuseppe**, nato a Palermo il 04 settembre 1988, c.f. FRCORP98P04C278D, **Fragola Giovanni**, nato a Palermo il 29 settembre 1991, c.f. FRCOMN91P29C278B, residenti in Villabate, via T. Motta, n. 66/A,

- **Fragola Francesco**, nato a Villabate il 27 Gennaio 1987, c.f. FRC FNC 67A27 L916F, residente in Bagheria, via Sanfonsi, n. 49, coniugato in regime di separazione dei beni;

- **Fragola Maria Carmela**, nata a Villabate il 25 luglio 1956, residente in Bagheria, via Sanfonsi, n. 49, c.f. FRC MCR 58I 67 L916H, coniugato in regime di separazione dei beni;

- **Freddo Michele**, nato a Palermo il 24 febbraio 1964, c.f. FRC MHL 64B24 C278M, residente in Misilmeri, via Nazionale, n. 305, in frazione Portella di Mare, coniugato in regime di comunione legale dei beni;

- **Freddo Concetta Maria**, nata a Misilmeri il 04 ottobre 1966, ivi residente in via Nazionale, n. 305, in frazione Portella di Mare, c.f. FRC CCT 66D44 F216H, coniugato in regime di comunione legale dei beni;

- **Terra Anna**, nata a Palermo il 20 giugno 1974, residente in Misilmeri, via Nazionale, n. 107, in frazione Portella di Mare, c.f. FRC NNA 74H70 C278V, coniugato in regime di comunione legale dei beni;

In qualità di titolari della proprietà dell'area situata nel Comune di Misilmeri (provincia di Palermo), individuata al mappale n. 2 del foglio n. 409 - 410 - 411- 803 N.C.T.R., di mq 7.973,93, nominano e costituiscono loro procuratore speciale e, per quanto infra, con poteri generali il signor **Mario Leonardo**, nato a Palermo il 22 giugno 1935, residente in Santa Flavia, via Dei Cantieri, n. 2,

celibe;

nel seguito del presente atto denominato semplicemente «soggetto attuatore», da una parte;

e il sig. (Rappresentante del Comune) _____, nato a _____ il _____ in qualità di _____ del Comune di Misilmeri, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune, allo scopo autorizzato con la delibera Consiliare n. ____ del _____, nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune», dall'altra parte,

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo,

PREMESSO

a) Che i signori sopra citati sono proprietari di terreni edificabili così suddivisi:

- terreno edificabile in Comune di Misilmeri, contrada Duca di Brolo, esteso are 24.30, distinto in catasto al foglio 2, particella 410, di proprietà del signor Turolo Natale Antonio (pervenuto in forza dell'atto di donazione e divisione 21.6.1976 Notar Lucio Formisano, registrato il 2.6.1976 al n.1526, trascritto il 27.8.1976 ai n.ri 27090/22962. Detto terreno fa parte del fondo patrimoniale costituito con atto 5 gennaio 1995 Notar Maria Giordano, registrato a Palermo il 24.1.1995 al n.ro 894, trascritto il 25.1.1995 ai n.ri 2714/213);

- terreno edificabile con annesso vecchio fabbricato rurale in Comune di Misilmeri, contrada Duca di Brolo, esteso are ventiquattro e centiare venticinque (are 24.25), distinto in catasto al foglio 2, particella 411, di proprietà di Turolo Michele per una quota di 741/2425, Turolo Concetta Maria per una quota di 741/2425 e Turolo Anna per una quota di 642/2425 (pervenuto in forza dell'atto di donazione 13.1.1998 Notar Tommaso Falletta, registrato il 30.1.1998 al n. 823, trascritto a Palermo il 10.2.1998 ai n.ri 2400/2022 - in favore di Turolo Michele per la quota 2410/2024 - in favore di Turolo Concetta Maria per la quota 2411/2025 - e favore di Turolo Anna);

- terreno edificabile in Comune di Misilmeri, contrada Duca di Brolo, esteso are 28.73, distinto in catasto al foglio 2, particella 803; piccolo terreno edificabile esteso are 0.17, distinto in catasto al foglio 2, particella 806, di proprietà di Fragale Nicolò e - Eredi Fragale Michele, nato a Villabate il 24 Settembre 1958, c.f. FRG MTF 53P241 916N, e decessuto a Palermo il 04 novembre 2016, Milano Roberta nata a Villabate il 14 agosto 1958, c.f. MI FRGI 53M541 916N, Fragale Giuseppe, nato a Palermo il 04 settembre 1968, c.f. FRGGPP88P04G273D, Fragale Giovanni, nato a Palermo il 29 settembre 1991, c.f. FRGGNN01P20G273D, e residui in Villabate, via T. Mani, n. 66/A, (pervenuti in forza dell'atto di donazione 9.10.1970 Notar Francesco Sparti, registrato il 23.10.1970 al n.13717, trascritto il 23.10.1970 ai n.ri 35162/28091 e successiva dichiarazione di successione del 21.12.2018, volume 9990 numero 3764);

- terreno edificabile in Comune di Misilmeri, contrada Duca di Brolo, esteso are 28.91, distinto in catasto al foglio 2, particella 709 (are 28.74) e 708 (are 0.17) di proprietà di Fragale Francesco e Fragale Maria Carmela (pervenuti in forza dell'atto di donazione 2.4.2002 Notar Tommaso Falletta, registrato il 11.4.2002 al n. 1455, trascritto il 15.4.2002 ai n.ri 14103/10969 da potere del padre Fragale Lorenzo al quale si appartenevano in forza del citato atto 9.10.1970 Notar Francesco Sparti);

- terreno edificabile, attualmente destinato a stradella, in Comune di Misilmeri, contrada Duca di Brolo, esteso are 1.25, distinto in catasto al foglio 2, particella 801 di proprietà di Fragale Nicolò e - Eredi Fragale Michele, nato a Villabate il 24 Settembre 1958, c.f. FRG MTF 53P241 916N, e decessuto a Palermo il 04 novembre 2016, Milano Roberta nata a Villabate il 14 agosto 1958, c.f. MI FRGI 53M541 916N, Fragale Giuseppe, nato a Palermo il 04 settembre 1968, c.f. FRGGPP88P04G273D, Fragale Giovanni, nato a Palermo il 29 settembre 1991, c.f. FRGGNN01P20G273D, e residui in Villabate, via T. Mani, n. 66/A, (pervenuti in forza dell'atto di donazione 9.10.1970 Notar Francesco Sparti e successiva dichiarazione di successione del 21.12.2018, volume 9990 numero 3764) Fragale Francesco e Fragale Maria

Comune (n. 2) presentando in forza del piano attuativo di lottizzazione n. 4/2006 Misilmeri (Palermo).

b) Gli sottoscrittori, i signori Totò Nicolò Antonio, Giovanni Giovanni, Eraldo Nicolò, Eraldo Eraldo Vito, Michele Paolo, Eraldo Giovanni, Eraldo Giovanni, Eraldo Francesco, Eraldo Maria Carmela, Totò Michele, Totò Concetta Maria e Totò Anna unitamente e congiuntamente tra loro, dichiarano di avere nominato e costituito loro procuratore speciale e, per quanto infra, con poteri generali il signor Michele Leonardo, nato a Palermo il 22 giugno 1965, residente in Santa Flavia, via Dei Cantieri n. 2, cell. 11, il quale dichiara di avere piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente, di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;

c) che detti terreni, in base al Piano Regolatore approvato con D.D.G. Assessorato TT.AA. 1216/2006 in parte ricadono in zona omogenea **“Cerp” aree di sviluppo urbano per edilizia residenziale pubblica** ed in parte in zona **“C3” - Zone di completamento dell’edilizia esistente** e su sede stradale di PRG.

d) che il soggetto attuatore ha presentato al Comune di Misilmeri Domanda di Lottizzazione, assunto al protocollo generale n.22609 del 03 Luglio 2012 , riguardo ai terreni sopra descritti siti in territorio di Misilmeri (PA);

e) che sull’area non gravano vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del Piano di Lottizzazione, salvo i vincoli per i quali gli Enti preposti alla tutela hanno rilasciato i seguenti Nulla Osta:

- Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23, **PARERE COMMISSIONE T.S. N. 100/2019 del 20/03/2019, D.A. n. 129/GAB;**

- **N.O. Sismico**, rilasciato dal Genio Civile di Palermo con nota **n.14511 del 21 gennaio 2019**, ai sensi dell’**art. 15 L.R. 16/2016 (ex dell’art. 13 della L. 64/74);**

Parere igienico-sanitario, rilasciato dal Distretto Sanitario n. 6 di Misilmeri in data **19/09/2018** con nota protocollo **n. 97/EDIL - 18;**

f) che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune - con atto n. ____ del _____ - ha emesso Avviso di avvenuta emanazione del Piano di Lottizzazione Convenzionato n. _____ del _____;

g) Tutto ciò premesso e dedotto a parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

Il soggetto attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per lui vincolante e irrevocabile, fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

La durata di validità della presente Convenzione è fissata in anni 20 (venti). Per quanto non previsto dalle clausole della presente Convenzione, integrate dagli elaborati di progetto, varranno le leggi, i regolamenti e lo strumento urbanistico generale vigenti al momento di ogni specifica determinazione.

Le parti danno atto che il Funzionario Comunale delegato alla cura ed alla sottoscrizione della presente Convenzione è autorizzato ad apportare al testo tutti i perfezionamenti necessaria al completamento delle formalità per la relativa stipula, nel pieno rispetto delle leggi vigenti che regolano la materia.

PARTE I

CONVENZIONE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 16 DEL 380/01

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la definizione dei rapporti contrattuali tra il Comune ed il soggetto attuatore per la realizzazione di un complesso immobiliare realizzato con le caratteristiche di edilizia convenzionata, facendo riferimento all'art. 16 del 380/01.

Il soggetto attuatore è obbligato in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a rispettare tutte le clausole della presente Convenzione. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione - parziale o totale - o di trasferimento a qualsiasi titolo degli immobili oggetto della Convenzione, gli obblighi assunti dal Soggetto attuatore si trasferiscono anche agli acquirenti ed aventi causa a qualsiasi titolo e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune. Il Soggetto attuatore s'impegna ad inserire nei relativi contratti idonee clausole che dichiarino a quale delle Parti resterà a carico l'onere di ottemperare alle obbligazioni della presente Convenzione ed a consegnare copia di detti contratti - non appena registrati e trascritti - al Comune.

In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dal Soggetto attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo avente causa abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione od integrazione.

ART. 3 - PROGETTO EDILIZIO E VARIANTI.

Il progetto convenzionato interessa un lotto di terreno avente superficie territoriale totale di **mq 7.973,93**.

È consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione, che non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.

Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano di lottizzazione e ai criteri costruttivi ivi previsti:

- a- L'aumento o la diminuzione del numero di unità realizzabili, sempre nel rispetto della volumetria realizzabile prevista dal presente Piano;
- b- la realizzazione o meno dei locali non abitabili nei limiti dimensionali stabiliti dalle Norme di Attuazione del PRG;
- c- lo spostamento dei passi carrai, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;
- d- la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;

sono considerate varianti e pertanto non ammesse:

- A. lo spostamento dei confini del lotto;
- B. la variazione delle dimensioni delle opere di urbanizzazione primaria;

Le varianti non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione.

È inteso che, qualunque difformità o variazione all'interno del presente articolo, è subordinata alla verifica di tutti gli elaborati grafici e normativi del piano, approvato dall'UTC, che risulta a tutti gli effetti prescrittivo.

ART. 4 - CONVENZIONE

Dopo la sottoscrizione in forma pubblica della presente Convenzione, il soggetto attuatore potrà

dare inizio ai lavori.

Il rilascio del Permesso di costruire è subordinato al pagamento del Contributo di costruzione, di cui agli artt.7 ed 8 della LR 16/2016, con le modalità e nella misura previste dalla presente Convenzione e dalla legislazione vigente.

ART. 5 - CARICO URBANISTICO

Il piano impegna un'area catastale, come sopra detto, di **mq. 7.973,93**.

Il piano di lottizzazione interessa una superficie fondiaria di **mq. 6.489,00** , con **mq. 4.517,00** ricadenti in zona omogenea **Cerp**, il cui indice di densità territoriale è di **2,00 mc/mq** e **mq. 1.972,00** in zona omogenea **C3**, il cui indice di densità territoriale è di **1,50 mc/mq** .

Nel piano sono previsti mc. **11.471,11** di costruzione, corrispondenti all'insediamento di n. **119** abitanti e il dimensionamento delle aree pubbliche è stato effettuato per n. **119** abitanti.

La suddetta volumetria è suddivisa in 5 corpi di edifici, "A" - "B" - "C" - "D" - "E".

L'edificio "A" è destinato alla costruzione di n. **12** alloggi, destinati a civile abitazione;

L'edificio "B" è destinato alla costruzione di n. **18** alloggi, destinati a civile abitazione;

L'edificio "C" è destinato alla costruzione di n. **2** alloggi, destinati a civile abitazione;

L'edificio "D" è destinato alla costruzione di n. **4** alloggi, destinati a civile abitazione;

L'edificio "E" è destinato alla costruzione di n. **8** alloggi, destinati a civile abitazione;

L'intervento ha per oggetto la realizzazione **di n.44 alloggi in autofinanziamento, 32 in zona CERP e 12 in zona C3;**

- il volume di progetto che, tenendo conto dei parametri urbanistici, è computato nella misura di **mc 11.982,88** di cui **mc. 9033,92 per zona CERP**, e **mc 2948,96 per la zona C3;**
- la superficie lorda di pavimento di progetto, pari a **mq 3.115,15 per la zona CERP** e **mq 1.016,90 per la zona C3;**
- la superficie coperta di progetto, pari a **mq 1.070,85 per la zona CERP** e **mq 508,44 per la zona C3;**
- l'altezza massima dei fabbricati, pari a **m 8,70 per la zona CERP** e **m 5,80 per la zona C3;**
- numero massimo di piani fuori terra, pari a 3;

Come meglio specificato nelle schede in allegato: tav. divisione per lotti

ART. 6 - AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Il soggetto attuatore assume a proprio totale carico l'impegno per la cessione e trasferimento gratuito al Comune delle aree di urbanizzazione primaria, complete di opere di urbanizzazione, tutte reperite all'interno dell'intervento lottizzatorio, ai sensi e per gli effetti della L.R. 27.12.1978 n. 71, così come evidenziate sugli elaborati del progetto di piano di lottizzazione, che saranno meglio precisate nel progetto esecutivo di cui all'articolo 5, e di seguito descritte:

- strade mq **1.499,66;**

- parcheggio, per complessivimq **297,92;**

- verde pubblico, per complessivi mq **1.073,74;**

oltre che rete idrica, rete elettrica, pubblica illuminazione, fognatura, etc., ricadenti sulle particelle **409 e 803** del Fg.2.

2. Il soggetto attuatore assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai pubblici servizi esistenti e a tal fine predispongono la progettazione di cui al precedente art. 5. Sono compresi in tale definizione anche i raccordi stradali di qualunque genere.

ART. 7 – AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1. Il soggetto attuatore assume a proprio totale carico l'impegno per la cessione e trasferimento gratuito al Comune delle aree di urbanizzazione secondaria, senza esecuzione di opere, reperite all'interno dell'intervento lottizzatorio, così come evidenziate sugli elaborati del piano di lottizzazione, che saranno meglio precisate nel progetto esecutivo di cui all'articolo 5, e di seguito descritte:

A. area destinata all'istruzione mq. **536,05**

B. area di interesse comunale mq. **238,05**

nella misura di mq. **774,10** <Sup_x_Urbanizz_Second>_____, ricadenti sulle particelle **409** e **803** del Fg.2.

L'intervento produce di conseguenza un fabbisogno di servizi pubblici o di uso pubblico vedasi scheda allegata: All. 1

ART. 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA/SECONDARIA

In attuazione dell'intervento lottizzatorio, il soggetto attuatore si obbliga a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria:

- a) **spazio pubblico** in prosecuzione degli allineamenti di via Ficarazzelli, indicato in progetto come **arredo urbano**;
- b) **opere di urbanizzazione primaria**, strade e sottoservizi (rete fognaria, rete idrica, illuminazione pubblica) perpendicolare a via Ficarazzelli verso monte, via Nazionale.

Le opere sono meglio illustrate e descritte nelle tavole grafiche e nella relazione tecnica allegata alla presente.

Il costo per la realizzazione delle opere sopradescritte, quantificato con il Computo metrico estimativo allegato, è pari a € **316.281,37** (trecentosedicimiladuecentottantuno,37) (con riferimento ai prezzi del Listino OO.PP. della Regione Sicilia in vigore).

In attuazione dell'intervento lottizzatorio, il Soggetto attuatore si obbliga a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria:

STRADA DI PRG di collegamento della via Ficarazzelli con il lotto edificabile.

Le opere sono illustrate dalla tav. 5, 6, 7, e successive.

Il costo per la realizzazione delle opere sopradescritte, quantificato con il Computo metrico estimativo allegato al progetto, è pari a € **316.281,37** **comprensivo di oneri di sicurezza** (con riferimento al Prezzario Regionale Sicilia anno 2019).

Il costo delle opere viene scomputato da quanto dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, pari ad € 133.011,30, in discendenza del Provvedimento abilitativo richiamato.

Il soggetto attuatore assume a proprio carico il maggior costo delle opere di urbanizzazione primaria, rispetto all'importo di Computo metrico come sopra riportato, rinunciando espressamente nello specifico ad ogni rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 9 - CESSIONE DELLE AREE DA CEDERE EX L. 1144 DEL 1968

Il soggetto attuatore s'impegna a cedere gratuitamente le opere e l'area destinata della strada di PRG, da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Le aree e le opere per la realizzazione della strada di PRG saranno cedute in forma gratuita al Comune a semplice richiesta e comunque non oltre i termini già previsti a tale scopo.

Alla cessione delle aree e delle opere di cui sopra si provvederà con apposito atto notarile, successivo a quello di stipula della presente convenzione e comunque non prima della presa d'atto da parte del Dirigente comunale d'atto del certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

L'area sarà ceduta libera da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni ed annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non, da usufrutti ed usi, da oneri gravanti e vincoli di ogni specie.

Il soggetto attuatore s'impegna ad eseguire i frazionamenti catastali e delle consistenze delle aree

cedute al Comune a termine della presente Convenzione, qualora ciò si renda necessario in sede di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a causa di errori o di approssimazioni verificatisi in sede di attuazione.

Allo stesso fine assume direttamente ogni onere per frazionamenti o loro modifiche, atti notarili od altro.

Il soggetto attuatore si riserva - previa verifica da parte del Comune - la possibilità di realizzare e mantenere nel sottosuolo dell'area ceduta al Comune gli allacci agli impianti tecnologici od altre servitù, necessari alla realizzazione dell'intervento qui previsto.

ART. 10 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

10.1 Le opere di urbanizzazione primaria (strada di PRG), essendo d'importo inferiore alla soglia di cui all'art. 28 - comma 1 - lett. c) del DLgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei Contratti), sono eseguite direttamente dal Soggetto attuatore, a proprie cure e spese; la stessa assume a proprio totale carico anche gli oneri della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione lavori e della sicurezza e quant'altro non previsto nella presente Convenzione.

10.2 Le suddette opere saranno realizzate, a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, tramite imprese idonee aventi tutti i requisiti di legge, scelte dal Soggetto attuatore senza ricorso alle procedure ad evidenza pubblica di cui al DLgs 163/2006.

10.3 Il soggetto attuatore s'impegna a realizzare le opere di urbanizzazione, assicurando la completa e corretta realizzazione a regola d'arte e funzionalità delle stesse, secondo il dimensionamento, la configurazione fisica, i materiali, le modalità esecutive e le prescrizioni concordati con il Comune.

10.4 Il soggetto attuatore assume ogni responsabilità - diretta e indiretta - per la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione sia nei confronti del Comune, sia nei confronti dei terzi. Il Comune resta pertanto estraneo all'attività ed ai rapporti giuridici e di fatto posti in essere a qualunque titolo dal Soggetto attuatore per l'esecuzione delle opere stesse.

10.5 Il Comune è comunque titolare di un potere di vigilanza, in relazione all'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione e pertanto potrà, nell'esercizio di tale potere: richiedere informazioni al soggetto attuatore in ogni fase del procedimento; effettuare ispezioni ed accessi ai luoghi ed ai documenti e qualsivoglia atto idoneo al corretto esercizio della sua facoltà di vigilanza, con oneri a carico del Soggetto attuatore.

10.6 Il soggetto attuatore s'impegna a realizzare le opere di urbanizzazione contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio, fermo restando che la Dichiarazione di fine lavori relativa alle prime dovrà essere depositata prima o contestualmente a quella relativa al secondo.

L'agibilità dell'intervento edilizio verrà in ogni caso attestata solo successivamente al collaudo favorevole della strada di PRG.

10.7 Il Soggetto Attuatore autorizza sin d'ora il Comune a sostituirlo nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione, qualora le stesse venissero eseguite difformemente dalle prescrizioni di PdC, non a regola d'arte, non contemporaneamente al sorgere delle costruzioni o non entro il termine stabilito dal relativo provvedimento abilitativo.

La facoltà del Comune di sostituirsi al Soggetto Attuatore può essere esercitata previa messa in mora - per un tempo non inferiore a 90 giorni - con lettera raccomandata od altra procedura di legge.

Nel caso, il Soggetto Attuatore s'impegna a corrispondere anticipatamente al Comune l'importo previsto per i singoli lavori e prestazioni ed autorizza il Comune a rivalersi sulle garanzie prestate per l'assolvimento degli obblighi convenzionali.

Con la sostituzione di cui sopra, il Soggetto Attuatore solleva il Comune da qualsiasi obbligo verso terzi appaltatori.

10.8 E' facoltà del Comune realizzare gli allacciamenti di cui sopra, ove tali opere, oltre che servire l'intervento in oggetto, possano rivestire carattere di più generale utilità, rendendo possibile

l'allacciamento al servizio di altri interventi edificatori, pubblici o privati, preesistenti o di progetto.

10.9 Il Soggetto Attuatore è altresì obbligato:

- a ripristinare, al termine del programma edilizio, le infrastrutture per l'urbanizzazione esistente ed eventualmente danneggiate nel corso dei lavori;
- a riconoscere al Comune la facoltà di consentire l'allacciamento alle infrastrutture per l'urbanizzazione ed alle reti da realizzare nell'ambito della presente convenzione anche a finiti interventi edificatori. Ciò per esigenze di esercizio e di funzionalità dei servizi complessivamente previsti, potendosi procedere a tali allacciamenti anche prima che le opere siano prese in consegna dal Comune.

10.10 Eventuali modificazioni ai percorsi o alle caratteristiche delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento richieste in corso d'opera dal Comune attraverso l'UTC per motivi di ordine generale, o per esigenze tecnologiche nel frattempo palesatesi, non si riterranno tali da costituire modifica alla presente convenzione qualora l'eventuale onere aggiuntivo, a carico del soggetto attuatore, risulterà non superiore al 5% del costo necessario alla realizzazione delle opere, come da progetto approvato.

10.11 Al Comune è riconosciuta la facoltà di richiedere l'anticipata realizzazione, qualora questa non interferisca con la realizzazione del progetto, di una o più tra le precedentemente citate infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento, a causa di esigenze tecniche, quali l'allacciamento di altri edifici esistenti o già ultimati o per necessità di esercizio dei servizi a rete.

ART. 11 - DISPONIBILITÀ DELLE AREE DESTINATE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

11.1 La disponibilità delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione permane in carico al Soggetto attuatore fino alla consegna delle opere al Comune, da effettuarsi dopo l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione.

11.2 Fino alla consegna – o comunque fino al termine di cui al successivo art. 12.5 le spese di gestione, pulizia, consumi e manutenzione delle aree, opere ed attrezzature resteranno ad esclusivo e totale carico del Soggetto attuatore, come pure ogni responsabilità comunque connessa con tali aree, opere ed attrezzature, nei confronti di chiunque, restando il Comune completamente sollevato da ogni azione, molestia, controversia ed onere in via diretta e indiretta.

11.3 Il Soggetto Attuatore si fa carico dei costi di gestione, pulizia, consumi e manutenzione anche dopo la data di consegna. Nello specifico, per quanto riguarda la strada di previsione di piano, la strada ad uso pubblico così definita per dicitio ad patriam e i relativi sottoservizi (rete fognaria, rete idrica, rete elettrica ed illuminazione pubblica), si farà carico delle spese di gestione, pulizia, consumi e manutenzione per 2 anni successivi a decorrere dalla data di consegna. Decorso tale termine le spese saranno a cura dell'Amministrazione.

ART.12 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

12.1 Tutte le opere di urbanizzazione realizzate dovranno essere sottoposte a collaudo tecnico, amministrativo e contabile. Il collaudo dovrà accertare: la regolarità e la conformità delle opere rispetto al progetto di Piano di lottizzazione ed ai titoli da esso discendenti; la rispondenza alle normative edilizie ed urbanistiche vigenti; la corrispondenza del costo delle opere eseguite agli importi previsti dal Computo metrico estimativo approvato con il rilascio del titolo abilitativo.

12.2 Il collaudo dovrà svolgersi sia in corso d'opera, che alla relativa ultimazione delle opere da realizzare a scomputo. Il Comune dovrà nominare un collaudatore, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, con oneri a carico del Soggetto Attuatore, il quale dovrà fornire all'Area Urbanistica Comunale una lista di almeno tre nominativi idonei all'incarico di collaudatore a tra questi, il Responsabile dell'Area 4° nominerà il collaudatore.

Il collaudo dovrà essere redatto entro 60 giorni dalla data di deposito in Comune della Dichiarazione di fine lavori. In caso d'irregolarità o difetti nella realizzazione delle opere, il

Collaudatore indicherà il termine per porvi rimedio.

12.3 Il Soggetto Attuatore s'impegna a consegnare al Collaudatore, entro la data fissata per la visita di collaudo:

- i certificati di conformità e di regolare esecuzione;
- i collaudi di tutti gli impianti tecnici realizzati;
- i disegni esecutivi e di tutte le opere realizzate;
- gli atti amministrativi e quant'altro il Collaudatore riterrà necessario per l'espletamento dei suoi compiti.

12.4 È a carico del Soggetto Attuatore, oltre alle spese tecniche, ogni altro onere relativo alle operazioni di collaudo.

12.5 Qualora il Comune non provveda ad approvare il collaudo finale entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di collaudo favorevole delle opere realizzate, il collaudo s'intende reso in senso favorevole.

ART. 13 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

A garanzia degli obblighi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione descritte al precedente art. 12, il Soggetto attuatore presta idonea garanzia finanziaria per l'importo di € **316.281,37** (pari al costo delle opere di urbanizzazione maggiorato dell'Iva, degli oneri di sicurezza e delle spese tecniche di attuazione), con polizza bancaria/assicurativa n. _____ in data _____, emessa da _____, con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell'originale o di dichiarazione liberatoria da parte del Comune.

La garanzia non potrà essere estinta se non previo favorevole collaudo di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso.

Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale - anche indiretto - connesse all'attuazione della Convenzione, da questa richiamate od il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune.

Il Comune potrà altresì rivalersi su detta garanzia, senza alcuna riserva, a seguito di accertato inadempimento del Soggetto attuatore riguardo ai danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a sua cura, di cui all'art.10.

Tutte le garanzie sono prestate con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944 - secondo comma - del Codice civile.

In ogni caso il Soggetto attuatore è obbligato anche con i suoi garanti. Le garanzie sono operative e soggette ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

ART. 14 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Il progetto è stato redatto in conformità alle norme di legge dell'Arch. Giuseppe Sordani iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Palermo al n. 4222 / C. COTICOPBA197240X con studio tecnico nel Comune di Mistretta via Roma n.19 tel. 091500010 mail per giuseppe_sordani@architetti.it e costituito dai seguenti elementi:

1. Il progetto di piano di lottizzazione è composto da:

- a) relazione illustrativa;
- b) norme tecniche di attuazione;
- c) elaborati grafici urbanistici in n. 10 tavole;

Tav.1 Cartografia di inquadramento

Tav.2 Cartografia aereofotogrammetrica dello stato di fatto e sezioni scala 1:500

Tav. 3 Cartografia aereofotogrammetrica di progetto e sezioni scala 1:500

Tav. 4 Schema planimetrico dei tipi edilizi di progetto scala 1:500

Tav. 5 Schema planimetrico dei lotti ed isolati scala 1:500

Tav. 6 Schema planimetrico della rete di distribuzione dell'elettrica – telefonica – dell'illuminazione pubblica scala 1:500

Tav. 7 Schema planimetrico della rete idrica e fognaria scala 1:500

Tav. 8 Schema planimetrico degli spazi di uso pubblico e privato scala 1:500

Tav. 9 Volumetrico

Tav. 10 Schema degli standards

d) progetto definitivo delle opere di urbanizzazione;

e) computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione;

f) quadro economico indicante tutti gli oneri accessori e connessi agli obblighi convenzionali;

g) elaborato planimetrico per l'individuazione delle aree delle quali è prevista la cessione gratuita al Comune.

Il progetto costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché non fisicamente allegato.

PARTE II

MODALITA' DI INTERVENTO IN ZONA CERP

ART. 15 - SOGGETTI ATTUATORI

Gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (C.E.R.P.) - **edilizia convenzionata** - sono una forma di edilizia pubblica che prevede diverse modalità di accordo tra il Privato e il Pubblico. Gli accordi tra costruttori privati ed enti pubblici sono intesi a soddisfare l'esigenza abitativa di determinate fasce sociali individuate principalmente in base ai parametri del reddito.

Le abitazioni realizzate per "convenzioni", in cui l'imprenditore costruttore si impegna nella costruzione a proprie spese di un determinato numero di alloggi che dovranno essere venduti ad un prezzo inferiore rispetto alle normali condizioni di mercato.

Per questi alloggi convenzionati, l'acquirente deve soddisfare determinati requisiti, tra i quali la residenza nel comune in cui si trova l'alloggio convenzionato.

L'intervento è attuato direttamente da parte della Ditta lottizzante secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

ART. 16 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPOLOGICHE DEGLI ALLOGGI IN ZONA CERP

L'intervento ha per oggetto la realizzazione **di n.32 alloggi in autofinanziamento**

- il volume di progetto che, tenendo conto dei parametri urbanistici, è computato nella misura di **mc. 9033,92;**
- la superficie lorda di pavimento di progetto, pari a **mq 3.115,15;**
- la superficie coperta di progetto, pari a **mq 1.070,85;**
- l'altezza massima dei fabbricati, pari a **m 8,70;**
- numero massimo di piani fuori terra, pari a **3;**

Le suddette caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi e degli edifici di cui al progetto esecutivo, sulla quale l'UTC ha espresso parere favorevole, debbono essere conformi alle vigenti leggi in materia di edilizia convenzionata.

Gli edifici e gli alloggi da realizzare sull'area dovranno altresì rispettare tutte le caratteristiche qualitative risultanti dal progetto.

Il controllo sulla rispondenza dell'edificio alle suddette caratteristiche costruttive potrà essere effettuato in qualunque momento dal Comune.

Eventuali variazioni in ordine alle caratteristiche di finitura degli alloggi rispetto agli standard qualitativi iniziali, nonché eventuali migliorie richieste dagli assegnatari potranno essere eseguiti entro il limite massimo del 20% del prezzo di convenzione (C.B.N.) così come determinato al successivo art.16 con le maggiorazioni previste.

ART. 17 – VINCOLI DEGLI ACQUIRENTI PER GLI IMMOBILI IN ZONA CERP

L'acquirente deve rientrare in determinati parametri e sottostare a dei vincoli quali:

- ✓ l'obbligo di residenza nel comune dell'abitazione convenzionata acquistata;
- ✓ il divieto di possedere altro appartamento nel comune di riferimento;
- ✓ il divieto di vendere o affittare l'abitazione per un determinato periodo di tempo e comunque non prima dei cinque anni, almeno che non sia il Comune a dare il nulla osta all'operazione, e questo avviene solamente in determinati casi:
 1. quando il nucleo familiare è costretto a trasferirsi per problemi lavorativi o prepensionamento ad una distanza superiore ai 50 km dall'abitazione;
 2. per motivi di salute di un componente del nucleo familiare fino al secondo grado di parentela;
 3. per l'inidoneità dell'alloggio;

4. per difficoltà economiche;
5. a causa di una separazione tra coniugi;
6. per necessità di dare o ricevere assistenza sanitaria ad un familiare;
7. per necessità di riunire il nucleo familiare dopo un matrimonio;

nell'eventualità di vendita o affitto allo scadere dei termini previsti, l'abitazione potrà essere venduta o affittata entro i termini previsti dalla convenzione stessa e a prezzi inferiori o uguali a quelli di mercato (salvo eccezioni relative a opere di miglioria).

ART. 18 – DETERMINAZIONE DEL COSTO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI.

Il costo di cessione medio massimo a metro quadrato di superficie complessiva (Sc) delle unità immobiliari, risultante quest'ultima dal progetto esaminato dall'UTC è stabilito in **euro 1.246,83 al metro quadro (€/mq) di superficie complessiva** determinato dal valore delle aree comprensivo delle spese sostenute per passaggio, imposte, tasse, ecc., costo base di realizzazione tecnica.

La superficie complessiva (Sc), è costituita dalla superficie utile abitabile (Su) aumentata fino al 60% delle superfici non residenziali (Snr) e della superficie parcheggi (Sc = Su + 0,60 Snr + 0,60 Sp).

a) **superficie utile abitabile (Su)** - si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;

b) **superficie non residenziale (Snr)** – si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi (quali logge, balconi, cantinole esofitte) e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo (quali androne d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza) misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;

c) **superfici parcheggi (Sp)** – si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti e scoperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.

La determinazione del prezzo massimo di vendita delle unità immobiliari, vista la sentenza **Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 16 settembre 2015, n. 18135**, si fa riferimento al costo complessivo dell'intervento:

Costo di cessione al metro quadro è stabilito in **€.1.286,83 (euro milleduecentoottantasei/93)**, determinato **come da allegata tavola**.

Tali limiti possono essere aggiornati alla data di inizio lavori sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

Il prezzo di cessione così determinato potrà variare, con specifico atto di modifica della convenzione, in relazione a:

- varianti approvate dal Comune, che modifichino il costo delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare dalla parte concessionaria.

- varianti al progetto edilizio approvate dal Comune che modifichino la superficie complessiva dell'intervento comunque entro i limiti consentiti dalle vigenti norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

Il costo di cessione delle singole unità immobiliari non subirà incrementi revisionali durante il corso dei lavori.

È consentita la cessione delle singole unità immobiliari di edilizia convenzionata in autofinanziamento anche al grezzo; in tal caso il prezzo di cessione sarà determinato applicando al costo di cui al superiore articolo una riduzione pari alle lavorazioni non eseguite e dimostrate dalla D.L..

Il costo di cessione così determinato comprende ogni onere, anche imprevisto che dovesse insorgere anche successivamente alla consegna dell'alloggio alla parte acquirente e comunque fino all'atto definitivo di assegnazione.

A tale costo si sommano le eventuali migliorie apportate su richiesta dell'acquirente nel rispetto dei

limiti e delle modalità sopra illustrate.

Gli atti stipulati in violazione delle disposizioni dei commi precedenti, sono nulli.

ART. 19 – DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE.

Il canone massimo annuo iniziale di locazione degli alloggi viene per ora determinato, nella somma pari al 2% (due per cento) del costo di cessione dell'alloggio, come sopra determinato, e sarà adeguato automaticamente alla percentuale che sarà fissata dalle leggi dello stato.

Il canone di locazione è suscettibile di periodiche variazioni, con frequenza biennale, in relazione agli indici ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula della Convenzione stessa.

ART. 20 – VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI CONVENZIONATE.

Entro 120 (centoventi) giorni dall'ultimazione dei lavori comunicata dal Concessionario, l'Amministrazione accerta l'assolvimento dalla parte del Concessionario stesso di tutti gli oneri previsti nella convenzione.

In corso d'opera l'Amministrazione può sempre verificare la corrispondenza degli alloggi alle caratteristiche.

E' comunque salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'ordinamento nel caso in cui venga altrimenti accertata la non corrispondenza degli alloggi alle caratteristiche.

La mancata presentazione dei contratti di locazione e/o di vendita ai prezzi definiti nella presente convenzione, nei dodici mesi successivi alla data di rilascio del Permesso di Costruire comporta la nullità del Permesso rilasciato stesso.

ART. 21 – TRASFERIMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO.

Nel caso di trasferimento del titolo abilitativo a successori o aventi causa del Concessionario prima della dichiarazione di abitabilità degli alloggi convenzionati, il nuovo Concessionario subentra nella posizione giuridica del precedente relativamente a tutti i diritti, oneri obblighi nascenti dalla presente convenzione.

Il titolo che consente il trasferimento del titolo abilitativo deve essere presentato alla Amministrazione e deve contenere esplicita dichiarazione di obbligo col quale il subentrante si impegna al rispetto integrale di tutte le clausole.

Gli acquirenti e successivamente i loro eventuali aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del Concessionario relativamente a tutti i diritti oneri ed obblighi nascenti dalla presente Convenzione.

Negli atti di trasferimento degli alloggi devono essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare la presente Convenzione e si impegna a non usare o disporre dell'alloggio in contrasto con le prescrizioni in essa contenute.

Le clausole di cui al comma precedente devono essere specificatamente confermate per iscritto ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile.

ART. 22 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

Il Soggetto attuatore rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente Convenzione.

Il Soggetto attuatore autorizza il Direttore dell'Agenzia del Territorio alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio.

ART. 23 – NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

23.1 Il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare le norme di cui al D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e il

regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n° 33 del 28/04/2015 ed è consapevole che la violazione di tali obblighi, è causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter., del D.lvo n. 165 del 2001 il Soggetto Attuatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei confronti del medesimo Soggetto Attuatore, e si impegna per il triennio successivo alla cessione del rapporto al rispetto delle predetti norme di legge.

ART. 24 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

24.1 Il Soggetto Attuatore si obbliga a rispettare tutte le clausole contrattuali previste nel protocollo di Legalità sottoscritto da codesto Comune e la Prefettura in data 29 Dicembre 2016 e approvato con delibera di Giunta n. 95 del 18 Ottobre 2016, che si consegna in copia al momento della stipula.

ART. 25 – VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

25.1 La presente Convenzione ha validità di 20 (20) anni, decorrenti dalla data della stipula della presente convenzione. Il rapporto si estingue comunque in anticipo all'avverarsi dei presupposti definiti nella medesima convenzione.

ART. 26 – SPESE

26.1 Tutte le spese – comprese imposte e tasse presenti e future, principali ed accessorie, inerenti e dipendenti – riguardanti la Convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, quelle inerenti i rogiti notarili ed ogni altro onere annesso e discendente, ivi compreso quello connesso alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente in materia, sono a carico esclusivo del Soggetto Attuatore e si richiedono le agevolazioni fiscali di cui all'art. 20 della legge 10/1977 e s.m.i..

26.2 Il Comune esonera il Soggetto Attuatore dal pagamento di oneri e contributi inerenti l'occupazione di spazi pubblici che si renderà necessaria per la realizzazione delle opere previste.

ART. 27 – TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

27.1 Si dà atto che la presente Convenzione è da registrarsi a cura del Comune e da trascriversi a cura del Soggetto Attuatore, il quale vi provvederà nei modi e nei tempi di legge e rimarrà onerato a trasmettere al responsabile dell'Area Urbanistica l'originale dell'atto trascritto.

27.2 Il Soggetto Attuatore rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente Convenzione.

27.3 Il Soggetto Attuatore autorizza il Direttore dell'Agenzia del Territorio alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Responsabile dell'Area 4[^], quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa il Soggetto Attuatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione della convenzione, e delle attività ad esse correlate e conseguiti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- struttura manuale, informatica e telematica, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
- I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel

corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.

In ogni caso, operazione di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per la finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della convenzione.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Responsabile dell'Area 4^.

Con la sottoscrizione del contratto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Soggetto Attuatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione della convenzione.

Le parti danno atto che il valore della polizza ammonta ad **€. 316.281,37** .

Richiesto dal Comune e dal Soggetto Attuatore, io Segretario Comunale, ho ricevuto questo atto, che io stesso ho predisposto in modalità elettronica mediante personale competente e software di videoscrittura. L'ho letto hai componenti i quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni allegato e lo sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto
Il soggetto attuatore

Il COMUNE di MISILMERI
Il Responsabile del Settore